

**CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA LIBERO PROFESSIONALE**

L'anno 2016 addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria n° 6 di Sanluri in via G. Ungaretti, n° 9,

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria n° 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale a Sanluri, via Giuseppe Ungaretti, n° 9, nella persona della Dott.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa,

**E**

**Ing. Fabrizio Campesi**, di seguito denominato professionista, nato a Cagliari, il 02.04.1986, e residente a Cagliari in via della Sila, n° 7, C.F. CMPFRZ86D02B354N,

Premesso che con deliberazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli atti della pubblica selezione per il conferimento di incarico libero professionale ad un esperto nella gestione dei dati necessari al perfezionamento dei sistemi di qualità del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di San Gavino, di cui è risultato vincitore e idoneo a ricoprire l'incarico messo a concorso l'Ing. Fabrizio Campesi.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:****Articolo 1 – Oggetto**

L'Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri conferisce all'Ing. Fabrizio Campesi, in possesso della laurea in Ingegneria Biomedica conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari, l'incarico per realizzare il monitoraggio e l'implementazione del sistema di qualità della Unità Operativa Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale. L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30.03.2001, n° 165 ed instaura un rapporto di lavoro autonomo che non può in alcun modo essere convertito, o costituire pretesa di

conversione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

#### **Articolo 2 – Durata e decorrenza**

La durata del contratto è stabilita in mesi tre decorrenti dall'effettivo inizio della prestazione e non può essere prorogata se non al fine e nei limiti necessari al completamento dell'attività prevista quando il ritardo non è imputabile al professionista.

Non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

#### **Articolo 3 – Modalità e luogo di svolgimento dell'attività**

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'attività secondo un programma temporale concordato con il Direttore del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale, al quale risponderà per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi affidati, pur conservando piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico di esecuzione dell'attività.

L'attività si svolgerà nelle sedi operative dell'Unità Operativa richiamata mediante accessi comportanti l'impegno professionale necessario al raggiungimento della finalità prevista nell'incarico.

#### **Articolo 4 – Verifica dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile del Centro Trasfusionale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e può, qualora riscontri scostamenti dal programma concordato, chiedere al professionista di integrare la prestazione fornita e in caso di inadempienza proporre la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 5 – Trattamento economico**

Per l'espletamento dell'incarico l'Azienda si impegna a corrispondere al professionista un compenso omnicomprendivo, al lordo degli oneri, ritenute e imposte

di legge, di € 5.000,00.

L'importo dovuto sarà corrisposto in tre ratei, previa verifica, formalmente attestata dal Responsabile del Centro Trasfusionale, circa il rispetto del programma di attuazione concordato. Il professionista si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente e al rispetto della normativa in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 6 – Responsabilità e doveri**

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico;

#### **Articolo 7 – Clausola di non concorrenza -**

Il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, il relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

#### **Articolo 8 – Trattamento dati personali**

Il professionista autorizza la ASL 6 di Sanluri a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto.

#### **Articolo 9 – Obblighi assicurativi**

Il professionista è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni da lui causati a terzi e polizza contro il rischio infortunio

derivanti dall'espletamento dell'incarico.

**Articolo 10 – Foro competente -**

Le parti concordano che per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

**Articolo 11 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto è regolato dalle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

**Articolo 12 – Forma del contratto**

Il presente contratto, composto da n° 2 fogli per complessive 4 pagine, viene redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso. Il relativo onere farà carico alla parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo fanno carico al professionista.

**Il Commissario della ASL 6 di Sanluri**

**Dott.ssa Maria Maddalena Giua**

**Il Professionista**

**Dott. Ing. Fabrizio Campesi**